

MARINO VIANELLO

QUALCHE CONSIDERAZIONE IN MERITO ALL'INTERVENTO
LEGISLATIVO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
SULLA TUTELA DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO

Estratto da «Rassegna Speleologica Italiana»

Anno XIX - Fasc 4 - dicembre 1967

QUALCHE CONSIDERAZIONE IN MERITO ALL'INTERVENTO LEGISLATIVO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA SULLA TUTELA DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO

Nel settembre del 1966 è entrata in vigore la legge regionale n. 27 « Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939 n. 1497 per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia », comunemente detta a Trieste « legge speleologica ».

La legge statale 29 giugno 1939 n. 1497 a cui viene fatto riferimento tutela il paesaggio e le bellezze naturali per cui si può ritenere che tutte quelle grotte che possono essere considerate fra « le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza o di singolarità geologica », espressamente protette dalla legge, ricadono nella sua tutela.

La legge n. 27, il cui testo è stato già pubblicato in « Rassegna Speleologica Italiana » 19 (1-2): 5-7, 1967 integra la protezione generica prevista dallo Stato e ne anticipa gli effetti mediante i « provvedimenti conservativi urgenti » previsti dall'art. 1/a.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, informato del provvedimento, deve ratificarlo entro sessanta giorni; in caso contrario il provvedimento stesso decade e rimane privo di efficacia.

Ciò costituisce purtroppo un limite alla protezione del nostro patrimonio speleologico, ma la Regione in materia di tutela del paesaggio ha competenza limitata, cosiddetta « terziaria », cioè può emanare soltanto norme di integrazione ed attuazione delle leggi statali (art. 6/3 dello Statuto).

L'intervento regionale in tema di patrimonio speleologico non si limita però ad una difesa « passiva », nel senso cioè di impedire, o limitare almeno, il danno che ad esso può venir arrecato, ma si estrinseca anche con una azione « attiva », tendente a potenziarlo ed a valorizzarlo mediante una intensificazione degli studi e delle ricerche sui fenomeni carsici attraverso la concessione di contributi a ciò destinati.

Rientrano fra le attività per cui può essere ammesso il contributo anche l'organizzazione di congressi, convegni, corsi di studio, conferenze ed in genere « ogni iniziativa che abbia come fine la diffusione, il progresso e la sicurezza delle attività speleologiche ».

Al testo della legge - art. 1, commi b e c, veramente preciso e quanto mai consoni agli scopi prefissati dal legislatore, non si accompagna però una altrettanto rigorosa applicazione in quanto i contributi vengono erogati solamente alle associazioni speleologiche, legalmente costituite, « per attività sociali » in genere ed escludendo le persone fisiche, cioè i singoli studiosi e ricercatori i quali indubbiamente possono compiere studi importantissimi senza essere vincolati ad un gruppo.

Ciò è dovuto a motivi essenzialmente burocratici ed è sperabile che negli anni futuri l'attuale procedura possa essere modificata ed in parte semplificata.

L'inconveniente del sistema attuale è quello di mettere su un eguale piano di partenza tutte le organizzazioni della Regione (circa una ventina), sia i gruppi che operano da lunghi anni con serietà d'intenti e con continuità, sia quelli che svolgono una attività saltuaria ed essenzialmente sportiva — l'attività sportiva, si noti, non è contemplata dalla legge — e direi quasi ricreativa.

La fondata speranza, per non dire la sicurezza, di ottenere un contributo, anche modesto, è un ostacolo all'unione delle associazioni esistenti ed, al contrario, costituisce una forte spinta verso la proliferazione dei gruppi. Si ha di conseguenza una polverizzazione dei contributi, con impossibilità di attuare determinati programmi, soprattutto

di ricerca scientifica, che richiedono ingenti spese per la strumentazione. Un tipico esempio di quanto affermato lo abbiamo avuto proprio con le prime richieste di contributo, tendenti a creare non meno di una dozzina di parchi attrezzi convenzionali di circa 300 metri di scale e corde ciascuno. E' evidente che tre o quattro parchi, capaci di 500/600 metri, ma costituiti secondo i più moderni criteri tecnici sarebbero molto più economici e funzionali; il danaro risparmiato, sempre rimanendo nel campo dell'attività esplorativa, potrebbe essere molto più utilmente impiegato per campagne di ricerca nelle zone carsiche non ancora oggetto di esplorazioni, che nella Regione sono diverse.

Per limitare questi inconvenienti l'Assessore ed i Funzionari preposti, si avvalgono della consulenza, prima di ripartire i fondi disponibili, di un « Comitato di Coordinamento » il quale esamina preventivamente le domande di contributo, esprime un parere sulle stesse e propone un piano di riparto che non ha naturalmente valore vincolante per la Giunta Regionale che è l'organo a cui spetta ogni decisione in materia.

Il Comitato di Coordinamento è stato eletto dall'Assemblea dei Gruppi operanti nella Regione e, oltre che servire da organo di collegamento e consultivo, si propone di armonizzare l'attività, spesso discordi, dei gruppi stessi, particolarmente per quanto riguarda la richiesta e l'utilizzazione dei contributi regionali. Questa seconda parte ha dovuto essere, in questo primo momento, accantonata a causa dei ristretti limiti di tempo in cui si è dovuto operare, ma il Comitato si propone di svilupparla nell'anno in corso e negli anni futuri.

Prima di illustrare un altro importantissimo punto della legge n. 27 è opportuno ricordare che ne sono esclusi i contributi per la valorizzazione turistica delle cavità naturali e ciò in quanto la Regione ha provveduto a questa fondamentale necessità con la legge n. 16/1965 in base alla quale possono essere concessi contributi per « le opere di sistemazione speleologica, la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento delle attrezzature e degli impianti relativi alla ricettività sia esterna che interna delle cavità naturali di interesse turistico » (art. 3/C).

Veniamo ora all'art. 3 con il quale viene istituito « il catasto regionale delle grotte ». In tale modo viene sancito in maniera definitiva l'interesse pubblico che rivestono tutte indistintamente le grotte della regione, le quali dovranno essere non solo catalogate, ma anche descritte e rilevate.

Il catasto pone non pochi seri problemi; l'impianto e la tenuta, che non possono essere fatti da profani, e la numerazione che impone il coordinamento con quanto esiste già e quanto è già stato pubblicato.

Per quanto riguarda i primi due punti la soluzione è stata agevolata con il secondo comma dell'art. 3; con ogni probabilità il catasto verrà affidato per l'impianto e la tenuta alla Commissione Grotte « Eugenio Boegan » della Società Alpina delle Giulie, mediante un'apposita convenzione che probabilmente sarà già stata firmata al momento della stampa di questa nota.

Il terzo punto è stato lungamente discusso in sede tecnica e mi sembra che la soluzione adottata — art. 4 del regolamento, ultimo comma — sia veramente soddisfacente:

« La sigla catastale è costituita dal numero progressivo di catasto regionale, dalle lettere VG o Fr, rispettivamente, per le cavità situate nelle provincie di Trieste e Gorizia e per quelle situate nella provincia di Udine, nonchè dal numero progressivo con il quale la cavità è contrassegnata nel catasto della Società speleologica italiana ».

E' necessario qui ricordare che rientrano nel Catasto regionale tanto le cavità del vecchio catasto della Venezia Giulia quanto le cavità del catasto del Friuli, cioè della provincia di Udine.

Sono stati questi i due primi catasti — VG e Fr — sorti in Italia; al momento attuale raggiungono rispettivamente le 4.440 e le 610 grotte. Di queste 5.050 cavità, 3.264 sono rimaste in Jugoslavia, alcune sono fuori dei limiti amministrativi della Regione

ed alcune infine sono doppioni, cioè cavità catastate per errore due volte con numeri differenti. Si rendeva pertanto necessario procedere ad una nuova numerazione progressiva e continua, unica per le cavità VG e Fr. D'altra parte non si poteva prescindere dai vecchi numeri con cui le cavità sono comprese nel catasto nazionale e soprattutto citate in una vastissima bibliografia che si estende per un arco di tempo di 8 decenni. Si è giunti così nella determinazione di stabilire per il Catasto Regionale un contrassegno che può forse sembrare complesso, ma che tiene conto di tutte queste esigenze.

Si avrà così, per esempio, che se alla cavità n. 163 VG verrà assegnato il numero progressivo 471, la sua sigla catastale sarà: 471 VG 163; analogamente una cavità compresa nell'attuale catasto del Friuli col numero 555 Fr. potrebbe essere 1597 Fr. 555 e così via.

L'aver unito inscindibilmente il contrassegno del Catasto nazionale — « il catasto della Società Speleologica italiana » — con un nuovo numero progressivo costituisce un fatto di primaria importanza e praticamente un riconoscimento ufficiale all'opera catastale svolta dalla S.S.I. per quasi un ventennio in campo nazionale.

Implicitamente poi la Regione Friuli - Venezia Giulia riconosce la necessità di integrazione con il Catasto nazionale ed in attesa che esso venga riorganizzato e pubblicizzato, ne anticipa gli effetti nel proprio territorio.

Nel chiudere ora questa nota vorrei invitare tutti gli speleologi italiani a riflettere su quanto è stato fatto a Trieste, tenendo ben presente che ciò torna a vantaggio di tutta la speleologia e non solo di quella giuliana. Se ciò è stato possibile, il merito ne va oltre che a un gruppo di consiglieri regionali particolarmente sensibili ai problemi della tutela dell'incommensurabile patrimonio naturalistico, fra cui mi sia permesso di ricordare il consigliere Sergio Coloni che di questa legge è stato un po' il padre, anche all'intensa e seria attività di alcune associazioni speleologiche locali da molti anni sulla breccia, che hanno alla fine saputo sensibilizzare l'opinione pubblica sui tanti problemi attinenti la nostra attività. Il costante interessamento degli ambienti speleologici ha poi permesso di passare con notevole rapidità dalla fase preliminare del progetto di legge alla fase pratica del regolamento di attuazione.

Tocca ora ai colleghi delle altre Regioni a Statuto Speciale di interessarsi attivamente affinché la legge 27 serva da modello per analoghi provvedimenti legislativi, in attesa che a qualcosa di consimile si possa un giorno arrivare anche in campo nazionale.

